



COMUNE DI POZZOLENGO
PROV. DI BRESCIA

CODICE ENTE 10401	CODICE MATERIA 1.1.0.05
DELIBERAZIONE 36/98	
<input type="checkbox"/>	Soggetta invio ai Capigruppo consiliari con prot. N. del
<input checked="" type="checkbox"/>	trasmessa all'Organo regionale di Controllo con prot. N. 5901 del 11/12/1997

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di 1^a convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: Esame ed approvazione Regolamento in ordine alle
sanzioni amministrative pecuniarie in materia di
tributi comunali.

L'anno MILLENOVECENTONOVANTOTTO addi VENTOTTO
del mese di DICEMBRE alle ore 20.30 nella sala delle adunanze consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta
i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

Conti Gaetano
Galeazzi Gabriele
Fabiani Paolo
Brunello Claudio
Caiola Farida
Ricchelli Fabio
Giubelli Vincenzo
Tonoli Beppino
Terraroli G.Franco
Guaragna Flavio
Degani Paolo
Salandini Massimo
Pietropoli Nicola

presente	assente
Si	
Si	
Si	
Si	
Si	
Si	Si
Si	
Si	Si
Si	Si
Si	
Totali:	
10	3

Partecipa il Segretario comunale Sig. Gennaro dott. Antonino

il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Verificato che i membri intervenuti sono in numero legale, il Sig. Conti p.a. Gaetano, Sindaco
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento
di cui all'oggetto sopra indicato, posto al N. 3 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto l'art.3, comma 133, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali;
- Visto il Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, ove si dettano le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie in attuazione delle disposizioni di cui al succitato art. 3 della L. 662/96;
- Visto il Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 473, ove al capo IV artt. 11,12,13 e 14 si disciplinano le sanzioni in materia di tributi comunali, decorrenti dal 1° aprile 1998, con l'abrogazione, a decorrere dalla stessa data, delle soprattasse disposte dalle specifiche leggi sui tributi comunali;
- Ritenuto quindi, di stabilire i criteri che dovranno essere seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità entro i limiti massimo e minimo stabiliti dalla legge, come in appresso:

a)

1. applicazione della sanzione nel minimo previsto dalla legge, in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia per le seguenti imposte e tasse:
 - Imposta Comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (Tabella A)
 - Tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche e Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tabella B)
 - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tabella C)
 - Imposta Comunale per l'esercizio di Imprese arti e professioni (Tabella D)
2. applicazione della sanzione nel massimo previsto dalla legge, in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia per la seguente imposta:
 - Imposta Comunale sugli immobili (Tabella E)

b)

1. applicazione della sanzione in misura minima in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele per le seguenti imposte e tasse.
 - Imposta Comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (Tabella A)
 - Tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche e Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tabella B)
 - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tabella C)
 - Imposta Comunale per l'esercizio di Imprese arti e professioni (Tabella D)
2. applicazione della sanzione in misura massima in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele per la seguente imposte:
 - Imposta Comunale sugli immobili (Tabella E)

c)applicazione della sanzione nel minimo stabilito dalla legge in caso di violazioni non suscettibili di ricadere sulla determinazione del tributo (ad. es. gli errori formali presenti nella denuncia);

d)applicazione della sanzione in misura superiore al minimo in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, di restituzione di questionari o di loro mancata, incompleta, infedele compilazione ed in genere per ogni inadempimento a fronte di richieste illegittimamente formulate dal Comune.

La diversificazione quanto all'entità della sanzione sub c) e sub d) trova giustificazione nella circostanza che la "misura punitiva" nel secondo caso vuole costituire rafforzamento del dovere di collaborazione imposto dalla legge ai cittadini.

-Ritenuto altresì, con riferimento al disposto dell'art.12 del D.Legs.vo n. 472/97, che detta la disciplina del concorso di violazioni e della continuazione rendendo obbligatoria l'applicazione di un'unica sanzione congruamente elevata nell'ammontare, di stabilire che:

a)Se le disposizioni violate risultano essere più di una, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al 50%

b)se le disposizioni violate di cui al punto A), sono afferenti a più tributi, si applica, quale sanzione base cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata di 1/6;

c)se le violazioni riguardano periodi di imposta diversi, la sanzione base viene aumentata del 100%.

-Ritenuto inoltre, con riferimento al disposto dell'art. 7 comma 3 del D. Legs.vo n. 472/97 che detta la disciplina dei criteri di determinazione della sanzione nei casi in cui nei tre anni precedenti risultino effettuate violazioni della stessa indole, quindi secondo principio di recidività, non definite ai sensi degli artt. 13 e 16 del D.Legs.vo n. 472/97 oppure in dipendenza di accertamento con adesione, le sanzioni sono aumentate del 20% ;

-Ritenuto, infine, con riferimento al disposto del comma 4 dell'art. 7 del più volte citato D.Legs.vo n. 472/97, che aumenta la riduzione della sanzione fino alla metà del minimo qualora vi siano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione fra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, di stabilire che detta sproporzione ricorre nei casi in cui l'ammontare della sanzione è superiore al doppio del tributo dovuto. In questi casi la sanzione viene ridotta a tale misura (doppio del dovuto).

-Rilevato,altresì, che il D.Legs.vo n. 473/97 modifica il primo comma dell'art. 24 (sanzioni amministrative) del D.Legs.vo n. 507/93, statuendo che alle violazioni delle disposizioni legislative e regolamentari, riguardanti l'effettuazione della pubblicità, conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazioni si osservano non più le norme della Legge n. 689/1981, ma la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie;

-Rilevato che l'anzidetta modifica comporta la necessità di individuare criteri per l'applicazione delle sanzioni alle diverse fattispecie di violazioni delle disposizioni regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, in base ai quali determinare l'entità delle sanzioni;

-Ritenuto di individuare nelle diverse caratteristiche tipologiche dei mezzi pubblicitari (pubblicità ordinaria, pubblicità luminosa, sonora, ecc...) e nel diverso impatto che gli stessi presentano per intensità ed ampiezza del messaggio trasmesso. i criteri per la determinazione delle sanzioni e della loro entità;

-Vista la proposta del Funzionario Responsabile dei tributi;

-Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta;

-Dato atto che il Segretario Comunale, nel rispetto di quanto previsto dal comma 68 dell'art. 17 della Legge 15/05/1997 n° 127 ritiene che, in via consultiva, la presente proposta di deliberazione - sulla quale è già stato espresso, ai sensi dell'art. 53 della legge n° 142/90, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili dei servizi - sia conforme all'ordinamento giuridico vigente;

-Con voti favorevoli n° 10 su n° 10 Consiglieri presenti e votanti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di approvare i seguenti criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie concernenti i tributi comunali:

a)

1. applicazione della sanzione nel minimo previsto dalla legge in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia relativamente alle seguenti imposte e tasse:
 - Imposta Comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (Tabella A)
 - Tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche e Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tabella B)
 - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tabella C)
 - Imposta Comunale per l'esercizio di Imprese arti e professioni (Tabella D)
2. applicazione della sanzione nel massimo previsto dalla legge, in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia per la seguente imposta:
 - Imposta Comunale sugli immobili (Tabella E)

b)

1. applicazione della sanzione nella misura minima prevista dalla legge in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele relativamente alle seguenti imposte e tasse:
 - Imposta Comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (Tabella A)
 - Tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche e Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tabella B)
 - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tabella C)
 - Imposta Comunale per l'esercizio di Imprese arti e professioni (Tabella D)
2. applicazione della sanzione nella misura massima prevista dalla legge in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele relativamente alla seguente imposta:
 - Imposta Comunale sugli immobili (Tabella E)

c) applicazione della sanzione nel minimo stabilito dalla legge in caso di violazioni non suscettibili di ricadere sulla determinazione del tributo (errori c.d. formali presenti nella denuncia);

d) applicazione della sanzione in misura superiore al minimo in caso di mancata esibizione o trasmissione di atto e documenti, di restituzione di questionari o di loro mancata, incompleta, infedele compilazione ed in genere per ogni inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune;

2) di determinare in conseguenza dei criteri fissati, l'entità delle sanzioni per le diverse fattispecie di violazioni, come da tabelle appresso.

3) di adottare per il caso di concorso di violazioni e di violazioni continuate, i seguenti criteri per l'applicazione delle sanzioni e la determinazione del loro ammontare:

a) se le disposizioni violate risultano essere più di una, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del 50%;

b) se le disposizioni violate di cui al punto A), sono afferenti a più tributi, si applica, quale sanzione base cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata di 1/6;

c) se le violazioni riguardano periodi di imposta diversi, la sanzione base viene aumentata del 100%;

4) di stabilire che, nei casi in cui nei tre anni precedenti risultino effettuate violazioni della stessa indole, quindi secondo principio di recidività, non definite ai sensi degli artt. 13 e 16 del D.Legs.vo 472/97 oppure in dipendenza di accertamento con adesione, le sanzioni sono aumentate del 20%;

5) di stabilire con riferimento al disposto del comma 4 dell'art. 7 del più volte citato D.Legs.vo n. 472/97, che aumenta la riduzione della sanzione fino alla metà del minimo qualora vi siano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione fra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, che detta sproporzione ricorre nei casi in cui l'ammontare della sanzione è superiore al doppio del tributo dovuto. In questi casi la sanzione viene ridotta a tale misura (doppio del dovuto).

6) di determinare, in applicazione dei criteri espressi in premessa, le seguenti misure delle sanzioni per le violazioni delle disposizioni regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità:

a) PUBBLICITA' ABUSIVA

1) Pubblicità ordinaria, ivi comprese le affissioni dirette su impianti privati:	Fino a 10 mq. L. 500.000 - oltre 10 mq. L. 750.000
2) Pubblicità luminosa od illuminata:	Fino a 10 mq. L. 750.000 - oltre 10 mq. L. 1.000.000
3) Proiezioni e pannelli luminosi:	Fino a 10 mq. L. 750.000 - oltre 10 mq. L. 1.000.000
4) Striscioni pubblicitari e simili:	Fino a 5 mq. L. 500.000 - oltre 5 mq. L. 750.000
5) Pubblicità ambulante:	Per ogni giorno o frazione di giorno L. 500.000
6) Pubblicità sonora da posti fissi L. 500.000	
7) Pubblicità con veicoli adibiti ai trasporti dell'azienda	Per ogni veicolo di portata inferiore a q.li 30 (per anno o frazione) L. 500.000
8) Per pubblicità con aeromobili: L. 1.000.000	

B) AFFISSIONI NON AUTORIZZATE

su impianti destinati alle pubbliche affissioni o in superfici sulle quali l'affissione non è comunque consentita, escluse le affissioni su impianti di proprietà privata di cui al precedente punto A)

- Per ogni frazione fino ad un massimo di 50 fogli L. 800.000

- Per un numero superiore a 50 fogli: L. 2.000.000.

TABELLA A

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

N.	VIOLAZIONI	SANZIONI PREVISTE	SANZIONI APPLICATE	NORMA LEGISLATIVA
1	Omessa presentazione della dichiarazione	100% ⁶ -200% del l'imposta dovuta con un minimo di Lit. 100.000	100% ⁶ dell'imposta con un minimo di Lit. 100.000	art. 12 comma 1 D.Legs vo 473/97
2	Dichiarazione infedele	dai 50% ⁷ al 100% della maggiore imposta o diritto dovuto	50% ⁷ della maggiore imposta o diritto dovuto	art 12 comma 2 D.Legs.vo 473/97
3	Errori od omissioni nella dichiarazione che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o diritto (errori formali).	da Lit. 100.000 a Lit. 500.000	Lit. 100.000	art.12 comma 2 D.Legs.vo 473/97
4	versamento onesso o ritardato superiore a 30 gg.	30% importo non versato	30% importo non versato	art. 13 comma 1 D.Legs.vo n. 471/97

Le sanzioni indicate nei n.1, 2 e 3 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto se dovuti, e della sanzione.

La denuncia tardiva oltre 30 gg. è omessa.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni, si applicano interessi di mora nella misura stabilita dalla legge per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti inesigibili.

RAVVEDIMENTO

(Disposizione Legislativa prevista dall'art. 13 del D.Legs.vo 472/97 applicabile solo in caso ai soggetti solidamente obbligati rimediato spontaneamente alle omissioni e alle irregolarità commesse. Il ravvedimento non è consentito una volta che siano iniziati i controlli fiscali nei confronti del contribuente)

N.	VIOLAZIONI	SANZIONI PREVISTE	SANZIONI APPLICATE	NORMA LEGISLATIVA
1	Denuncia tardiva entro 30 gg.	1/8 del minimo	Lit. 12.500 (1/8 di Lit. 100.000)	art.13 comma 1 lett. D D.Legs.vo 472/97
2	Omissioni od errori non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, purchè regolarizzati entro 3 mesi dall'errore od omissione	1/8 del minimo	Lit. 12.500 (1/8 di Lit. 100.000)	art.13 comma 1 lett. B D.Legs.vo 472/97
3	mancato pagamento del tributo od acconto eseguito entro 30 gg. dalla commissione.	1/8/ del minimo	Lit. 12.500 (1/8 di Lit. 100.000)	art.13 comma 1 lett. A D.Legs.vo 472/97
4	regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sull'ammontare e sul pagamento del tributo, effettuate entro un anno dall'omissione o dall'errore.	1/6 del minimo	Lit. 16.700 (1/6 di Lit. 100.000)	art.13 comma lett.C D.Legs.vo 472/97

Le sanzioni ridotte di cui n. 1, 2, 3 e 4 sono applicabili semprechè le violazioni non siano già state constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonchè al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

ALLEGATO ALLA DEL.
DI **CONSIGLIO**
N. **36** DEL **28 DIC. 1998**.....

TABELLA B

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE e CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

N.	VIOLAZIONI	SANZIONI PREVISTE	SANZIONI APPLICATE	NORMA LEGISLATIVA
1	Omessa presentazione della dichiarazione	100% ⁵ -200% del l'imposta dovuta con un minimo di Lit. 100.000	100% ⁶ dell'imposta con un minimo di Lit. 100.000	art. 12 comma 1 D.Legs.vo 473/97
2	Dichiarazione infedele	dal 50% ⁷ al 100% della maggiore imposta o diritto dovuto	50% ⁷ della maggiore imposta o diritto dovuto	art. 12 comma 2 D.Legs.vo 473/97
3	Errori od omissioni nella dichiarazione che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o diritto (errori formali).	da Lit. 100.000 a Lit. 500.000	Lit. 100.000	art. 12 comma 2 D.Legs.vo 473/97
4	versamento omesso o ritardato superiore a 30 gg.	30% importo non versato	30% importo non versato	art. 13 comma 1 D.Legs.vo n. 471/97

Le sanzioni indicate nei n. 1, 2, 3 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.

La denuncia tardiva oltre 30 gg. è omessa.

Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano interessi moratori nella misura stabilita dalla legge per ogni semestre compiuto.

RAVVEDIMENTO

(Disposizione Legislativa prevista dall'art. 13 del D.Legs.vo 472/97 applicabile solo in caso ai soggetti solidamente obbligati rimedino spontaneamente alle omissioni e alle irregolarità commesse. Il ravvedimento non è consentito una volta che siano iniziati i controlli fiscali nei confronti del contribuente)

N.	VIOLAZIONI	SANZIONI PREVISTE	SANZIONI APPLICATE	NORMA LEGISLATIVA
1	Denuncia tardiva entro 30 gg.	1/8 del minimo	Lit. 12.500 (1/8 di Lit. 100.000)	art 13 comma 1 lett. D D.Legs.vo 472/97
2	Omissioni od errori non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, purchè regolarizzati entro 3 mesi dall'errore od omissione	1/8 del minimo	Lit. 12.500 (1/8 di Lit. 100.000)	art. 13 comma 1 lett. B D.Legs.vo 472/97
3	mancato pagamento del tributo od acconto eseguito entro 30 gg. dalla commissione.	1/8/ del minimo	Lit. 12.500 (1/8 di Lit. 100.000)	art. 13 comma 1 lett. A D.Legs.vo 472/97
4	regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sull'ammontare e sul pagamento del tributo, effettuate entro un anno dall'omissione o dall'errore.	1/6 del minimo	1/6 di Lit. 100.000	art. 13 comma lett. C D.Legs.vo 472/97

Le sanzioni ridotte di cui n. 1, 2, 3 e 4 sono applicabili semprechè le violazioni non siano già state constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonchè al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

ALLEGATO ALLA DEL.
DI *Consiglio*
N. *36* DEL 2.8.01.1998.....

TABELLA C

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI VIOLAZIONI

N.	VIOLAZIONI	SANZIONI PREVISTE	SANZIONI APPLICATE	NORMA LEGISLATIVA
1	Omessa presentazione della dichiarazione	100% ⁶ -200% della tassa dovuta	100% della tassa	art. 12 comma 1 D.Legs.vo 473/97
2	Dichiarazione infedele	dal 50% ⁷ al 100% della maggiore tassa dovuta	50% della tassa o diritto dovuto	art.12 comma 2 D.Legs vo 473/97
3	Errori od omissioni nella dichiarazione che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o diritto (errori formali).	da Lit. 50.000 a Lit. 500.000	Lit. 50.000	art.12 comma 2 D.Legs.vo 473/97
4	mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta od infedele.	da Lit. 50.000 a Lit. 500.000	Lit. 100.000	art. 13 comma 2 D.Legs.vo n. 471/97

Le sanzioni di cui ai n.1, 2., 3 e 4 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

La denuncia tardiva oltre 30 gg. è omessa.

Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura stabilita dalla legge in forma semestrale, a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e fino alla data di consegna dei ruoli alla direzione regionale delle entrate.

RAVVEDIMENTO

(Disposizione Legislativa prevista dall'art. 13 del D.Legs.vo 472/97 applicabile solo in caso ai soggetti solidamente obbligati rimedino spontaneamente alle omissioni e alle irregolarità commesse. Il ravvedimento non è consentito una volta che siano iniziati i controlli fiscali nei confronti del contribuente)

N.	VIOLAZIONI	SANZIONI PREVISTE	SANZIONI APPLICATE	NORMA LEGISLATIVA
1	Denuncia tardiva entro 30 gg.	1/8	12,5%	art.13 comma 1 lett. D D.Legs.vo 472/97
2	Omissioni od errori non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, purché regolarizzati entro 3 mesi dall'errore od omissione	1/8	12,5%	art.13 comma 1 lett. B D.Legs.vo 472/97

Le sanzioni ridotte di cui n. 1 e 2 sono applicabili semprechè le violazioni non siano già state constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

ALLEGATO ALLA DEL.
 DI CONSIGLIO
 N. 36 DEL 28 DIC. 1998

TABELLA D
IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI

N.	VIOLAZIONI	SANZIONI PREVISTE	SANZIONI APPLICATE	NORMA LEGISLATIVA
1	Omessa presentazione della denuncia	100%-200% del l'imposta dovuta con un minimo di Lit. 200.000	100% dell'imposta con un minimo di Lit. 200.000	art. 13 comma 1 D.Legs.vo 473/97
2	Dichiarazione infedele	dal 50% ⁷ al 100% della maggiore imposta o diritto dovuto	50% della maggiore imposta o diritto dovuto	art. 13 comma 2 D.Legs.vo 473/97
3	Errori od omissioni nella dichiarazione che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o diritto (errori formali).	da Lit. 100.000 a Lit. 500.000	Lit. 100.000	art. 13 comma 3 D.Legs.vo 473/97
4	mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta od infedele.	da Lit. 100.000 a Lit. 500.000	Lit. 200.000	art. 13 comma 3 D.Legs.vo n. 473/97

Le sanzioni sopra indicate sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi di mora nella misura prevista dall'art.7,c.3, della L.11 marzo 1988 n.67.

RAVVEDIMENTO

(Disposizione Legislativa prevista dall'art. 13 del D.Legs.vo 472/97 applicabile solo in caso ai soggetti solidamente obbligati rimedino spontaneamente alle omissioni e alle irregolarità commesse. Il ravvedimento non è consentito una volta che siano iniziati i controlli fiscali nei confronti del contribuente)

N.	VIOLAZIONI	SANZIONI PREVISTE	SANZIONI APPLICATE	NORMA LEGISLATIVA
1	Denuncia tardiva entro 30 gg.	1/8 del minimo	Lit. 25.000 (1/8 di Lit. 200.000)	art. 13 comma 1 lett. D D.Legs.vo 472/97
2	Omissioni od errori non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, purchè regolarizzati entro 3 mesi dall'errore od omissione	1/8 del minimo	Lit. 25.000 (1/8 di Lit. 200.000)	art. 13 comma 1 lett. B D.Legs.vo 472/97
3	mancato pagamento del tributo od acconto eseguito entro 30 gg. dalla commissione.	1/8/ del minimo	Lit. 25.000 (1/8 di Lit. 200.000)	art. 13 comma 1 lett. A D.Legs.vo 472/97
4	regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sull'ammontare e sul pagamento del tributo ,effettuate entro il termine di presentazione della denuncia relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione e, per il periodo non cui non è richiesta la denuncia periodica, entro un anno dall'omissione o errore.	1/6 del minimo	1/6 di Lit. 200.000	art. 13 comma lett. C D.Legs.vo 472/97

Le sanzioni ridotte di cui n. 1, 2, 3 e 4 sono applicabili semprechè le violazioni non siano già state constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonchè al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

ALLEGATO ALLA DEL.
 DI *CONSIGLIO*
 N. *36* DEL 28 DIC. 1998

TABELLA E
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

N.	VIOLAZIONI	SANZIONI PREVISTE	SANZIONI APPLICATE	NORMA LEGISLATIVA
1	Omessa presentazione della dichiarazione	100%-200% dell'imposta dovuta con un minimo di Lit. 100.000	200% dell'imposta con un minimo di Lit. 100.000	art. 14 comma 1 D.Legs. vo 473/97
2	Dichiarazione infedele	dal 50% ⁷ al 100% della maggiore imposta	100% della maggiore imposta	art. 14 comma 2 D.Legs. vo 473/97
3	Errori od omissioni nella dichiarazione che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o diritto (errori formali).	da Lit. 100.000 a Lit. 500.000	Lit. 100.000	art. 14 comma 3 D.Legs. vo 473/97
4	mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta od infedele.	da Lit. 100.000 a Lit. 500.000	Lit. 100.000	art. 14 comma 3 D.Legs. vo 473/97
5	versamento omesso o ritardato superiore a 30 gg.	30% importo non versato	30% importo non versato	art. 13 comma 1 D.Legs. vo n. 471/97

Le sanzioni indicate nei n. 1, 2, 3 e 4 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

La denuncia tardiva oltre 30 gg. è omessa.

Sulle somme dovute a titolo di imposta si applicano interessi moratori nella misura stabilita dalla legge per ogni semestre compiuto.

RAVVEDIMENTO

(Disposizione Legislativa prevista dall'art. 13 del D.Legs. vo 472/97 applicabile solo in caso ai soggetti solidamente obbligati rimedino spontaneamente alle omissioni e alle irregolarità commesse. Il ravvedimento non è consentito una volta che siano iniziati i controlli fiscali nei confronti del contribuente)

N.	VIOLAZIONI	SANZIONI PREVISTE	SANZIONI APPLICATE	NORMA LEGISLATIVA
1	Denuncia tardiva entro 30 gg.	1/8 del minimo	Lit. 12.500 (1/8 di Lit. 100.000)	art. 13 comma 1 lett. D D.Legs. vo 472/97
2	Omissioni od errori non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, purchè regolarizzati entro 3 mesi dall'errore od omissione	1/8 del minimo	Lit. 12.500 (1/8 di Lit. 100.000)	art. 13 comma 1 lett. B D.Legs. vo 472/97
3	mancato pagamento del tributo od acconto eseguito entro 30 gg. dalla commissione.	1/8/ del minimo	Lit. 12.500 (1/8 di Lit. 100.000)	art. 13 comma 1 lett. A D.Legs. vo 472/97
4	regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sull'ammontare e sul pagamento del tributo ,effettuate entro un anno dall'omissione o dall'errore.	1/6 del minimo	1/6 di Lit. 100.000	art. 13 comma lett. C D.Legs. vo 472/97

Le sanzioni ridotte di cui n. 1, 2, 3 e 4 sono applicabili semprechè le violazioni non siano già state constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonchè al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

ALLEGATO ALLA DEL.
DI *Consiglio*
N. *36* DEL *28 DIC.* 1998.

ART.292 (SANZIONI AMMINISTRATIVE) DEL T.U.F.L. APPROVATO CON R.D. 14.09.1931 N.1175

VIOLAZIONI

Errori ed omissioni, contenuti nella denuncia non incidenti sulla determinazione della tassa.

SANZIONI

£. 100.000

ALLEGATO ALLA DEL.
DI CONSIGLIO
N. 36 DEL 28 DIC. 1998

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

L'Assessore

Il Segretario comunale

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(art. 47 della legge 142/90 e art. 17 della legge 127/97)

N. Reg. pubbl.

Si certifica che la presente deliberazione su conforme dichiarazione del Messo, viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio il giorno per rimanervi esposta nei 15 giorni consecutivi.

Li,

Il Segretario comunale

Note:

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 17, legge 18 maggio 1997, n° 127)

Si certifica che la presente deliberazione:

è pervenuta all'O.Re.Co. in data prot. n. ed è divenuta esecutiva ai sensi del comma 40 dell'art. 17 della legge n° 127/97;

è divenuta esecutiva senza riportare nei 10 gg dalla comunicazione della presente ai capigruppo consiliari denunce di vizi di legittimità o competenza

Li,

Il Segretario comunale

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li,

Visto: IL SINDACO

[Handwritten signature]



Il Segretario comunale

[Handwritten signature]